

Statuto dell'Associazione di Volontariato

“ANCORA CASA”

Articolo 1 – Denominazione

E' costituita l'Associazione di volontariato denominata “**ANCORA CASA - OdV**”, nel prosieguo semplicemente “Associazione”. L'acronimo OdV deve essere usato negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo 2 – Sede

L'Associazione ha sede in Lissone (MB).

Il trasferimento della sede dell'associazione in altro indirizzo nell'ambito del Comune di Lissone non comporterà la necessità di modificare il presente statuto salva l'effettuazione delle necessarie comunicazioni agli Enti ed alle Istituzioni competenti.

Il trasferimento della sede principale in altro Comune deve essere deciso con deliberazione dell'Assemblea. Il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito dello stesso Comune. Il Consiglio Direttivo, sempre con sua deliberazione, può inoltre istituire sedi secondarie su tutto il territorio nazionale e all'estero.

Articolo 4 – Scopi e finalità

L'Associazione è apolitica e indipendente e svolge la propria attività, senza finalità di lucro, con l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale nel settore dell'assistenza familiare e sociale anche nei confronti dei propri associati quando si tratti di persone con svantaggio sociale.

L'Associazione non ammette discriminazioni di genere, etnia, lingua, nazionalità, religione, ideologia politica; persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, non ha fini di lucro.

L'organizzazione di volontariato "ANCORA CASA" ha la forma giuridica della libera Associazione ex artt. 36 e seguenti del C.C., è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti della Legge 11 agosto 1991 n. 266 e della l.r. 1/2008, del Codice del Terzo Settore, D.Lgs. 117/2017, e successive disposizioni di legge ad esso riferibili, nonché in conformità dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Associazione opera nel territorio della provincia di Monza e Brianza.

L'Associazione dichiara di ispirarsi nella propria attività ai valori cristiani, in coerenza con le indicazioni espresse dalla Chiesa Cattolica.

Lo statuto è basato sulla democraticità e sulla trasparenza.

Per il perseguimento degli scopi istituzionali, l'Associazione svolge in via esclusiva le attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo settore, con riferimento a interventi e servizi sociali, educazione e formazione; beneficenza; promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali, nelle forme disciplinate dal regolamento nazionale.

Le attività svolte dall'Associazione sono dirette ad arrecare benefici in stato di difficoltà, di bisogno, in particolare ai soggetti indicati dalla Legge n. 112/2016 e ss.mm., ovvero le persone con disabilità grave (ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992, accertata nelle modalità indicate dall'art 4 della medesima legge) non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità.

Le attività sono quindi rivolte al miglioramento delle condizioni di vita di tali soggetti.

In particolare, per il raggiungimento di detti scopi, l'Associazione si prefigge di svolgere a loro favore le seguenti attività (elenco a titolo esemplificativo e non esaustivo):

- Collaborare ed essere solidali tra genitori, parenti, tutori di persone diversamente abili e tra gli stessi diversamente abili per promuovere il raggiungimento delle potenzialità proprie di ognuno;
- Progettare interventi per favorire il pieno sviluppo cognitivo, espressivo e sociale del diversamente abile;
- Diffondere, scambiare esperienze ed informazioni inerenti la disabilità;
- Promuovere il ruolo della famiglia come protagonista dello sviluppo e della realizzazione del progetto di vita del diversamente abile;
- Intervenire nell'ambito sociale, culturale, sportivo ed ambientale mediante attività di informazione, istruzione, formazione, animazione, documentazione e consulenza a singoli ed a gruppi, sia interni che esterni;
- Offrire agli Enti Locali ed alle Associazioni Territoriali una responsabilità di collaborazione nell'applicazione delle norme vigenti, nella formulazione ed attuazione di progetti integrati e di nuovi provvedimenti, esplicando opera di sensibilizzazione, persuasione, stimolo e pressione;
- Promuovere lo sviluppo del volontariato e dell'associazionismo, anche attraverso progetti di Servizio Civile;
- Promuovere attività socio-culturali, convegni e seminari per la diffusione di una cultura del valore positivo delle disabilità, sul territorio e per le istituzioni scolastiche;
- Attivare una rete con le altre associazioni che si occupano di handicap per coordinare con essa attività di tutela dei diritti e di sensibilizzazione dell'opinione pubblica e scambiare con essa le informazioni utili;
- Diffondere esperienze ed informazioni inerenti la disabilità;
- Promuovere iniziative e compiere attività dirette alla tutela degli interessi e dei diritti collettivi degli associati, quali fornitori e consumatori di servizi di trasporto, di accoglienza e di turismo ai quali, fornisce ogni forma di consulenza e di assistenza per la tutela dei loro diritti ed interessi;
- Istituire e gestire centri di formazione per gli associati, anche avvalendosi della collaborazione di istituzioni pubbliche e private del settore, operanti a livello locale, nazionale ed internazionale;
- Promuovere partenariati e protocolli di intesa e stipulare convenzioni con le pubbliche amministrazioni e con soggetti privati;
- Istituire comitati tecnici consultivi nei settori di interesse associativo;
- Proporre iniziative anche a livello internazionale, attraverso accordi e convenzioni con organismi ed associazioni sovranazionali o di altri paesi, può promuovere sodalizi mutualistici in Italia ed all'estero nell'interesse ed a tutela degli associati;
- Svolgere attività editoriali pubblicando riviste, giornali, libri, divulgazioni, gestire siti internet, blog, nonché atti di convegni, di seminari e di studi e ricerche anche multimediali rivolte anche ai non associati, per la divulgazione e attuazione delle sue finalità, anche in collaborazione con enti di ricerca, istituti, università ed altri organi pubblici e privati aventi finalità simili;
- Promuovere convenzioni ed atti similari a enti ed aziende operanti sul territorio nazionale, al fine di offrire ai propri associati attività, servizi e/o beni ad un valore inferiore ai prezzi di mercato;

- Rappresentare gli associati, tutelando i diritti e gli interessi in tutte le sedi, nei rapporti con le istituzioni pubbliche e private, la pubblica amministrazione, le organizzazioni politiche, sociali ed economiche a livello nazionale, europeo, internazionale ed a tutti i livelli territoriali, nonché con la stipula di accordi e contratti collettivi nazionali di lavoro;
- Organizzare iniziative, attività e manifestazioni culturali, turistiche ricreative atte a soddisfare le esigenze di conoscenza e di ricreazione degli associati, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo convegni, conferenze, tavole rotonde, presentazione video, viaggi di istruzione et similia;
- Promuovere la ricerca, sperimentazione e validazione di qualsiasi metodica che rispetti le finalità sopra menzionate;
- Richiedere finanziamenti e/o contributi in conto capitale e/o a fondo perduto per ottemperare alle esigenze logistico-strutturali legate alla promozione e sostegno delle proprie finalità;
- Promuovere il coordinamento, la cooperazione, l'interscambio e la condivisione con altri enti (siamo essi associazioni, comitati, fondazioni, società) aventi finalità affini o analoghe alle proprie, anche all'estero e anche in relazione ad uno solo degli ambiti di articolazione dell'attività associativa. Ciò anche con la finalità di dar vita a gemellaggi e momenti di condivisione di esperienze, diffusione del proprio patrimonio ed interscambio culturale, nonché formazione continua in ogni ambito dei predetti settori.
- Svolgere ogni ulteriore iniziativa concernente le attività di interesse generale.

Per la promozione e il perseguimento di tali obiettivi, l'Associazione avrà particolare riguardo nel curare i rapporti con tutti gli enti e le Agenzie del terzo settore delle città e nella provincia in cui opera.

L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con qualsiasi altra Agenzia Educativa e con gli Enti Locali di riferimento, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni.

L'Associazione è aperta a chiunque ne condivida i principi e le finalità.

L'associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti.

L'associazione potrà altresì svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività accessorie, in quanto ad esso integrative, anche se svolte in assenza delle condizioni previste in questo articolo, purché nei limiti consentiti dalla legge.

L'Associazione può svolgere attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui al comma 1, entro i limiti indicati dall'art. 6 del Codice del Terzo settore; può inoltre svolgere attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Articolo 5 – Soci dell'Associazione

Sono soci dell'Associazione coloro che abbiano sottoscritto l'atto costitutivo e tutti coloro che, persone fisiche, enti pubblici o privati, condividendo gli scopi e le finalità dell'organizzazione, vengono accettati come tali dal Consiglio Direttivo a seguito di domanda scritta.

Chiunque intenda diventare socio deve:

- presentare domanda scritta su apposito modello da inoltrare al Consiglio Direttivo;
- accettare e condividere quando indicato nel presente Statuto o in eventuali Regolamenti.

L'adesione decorrerà dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, il quale prenderà in esame le domande dei nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione e ne delibererà l'iscrizione nel libro soci dell'Associazione.

L'Associazione si compone di un numero illimitato di soci, distinti in soci Fondatori, Volontari, Sostenitori e Onorari:

- i fondatori dell'organizzazione sono quelli intervenuti nell'atto costitutivo cioè che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione.
- gli ordinari sono quelli che, condividendo le finalità dell'organizzazione stessa ed essendo mossi da spirito di volontariato, verranno ammessi successivamente dal Consiglio direttivo.
 - sono soci sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico nei termini stabiliti. I sostenitori, pur non essendo sottoposti alla disciplina prevista per gli associati fondatori e volontari, hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione
 - Gli associati onorari sono quelle persone alle quali l'associazione deve particolare riconoscenza. Essi sono nominati dal Presidente o dal Consiglio Direttivo ed esentati dal pagamento di qualsiasi contributo.

Tutti i soci hanno uguali diritti e doveri. Ciascun socio maggiorenne ha diritto di voto.

I soci hanno il dovere di contribuire con ogni mezzo alla realizzazione delle finalità dell'Associazione, in particolare si impegnano a investire nella formazione personale e ad accrescere la propria sensibilità sugli ideali e sui valori espressi dall'Associazione.

I soci hanno diritto di ricevere all'atto dell'ammissione all'Associazione, la tessera sociale, nonché di poter partecipare a tutte le iniziative poste in essere dall'Associazione.

Tutti i soci sono tenuti al pagamento della quota associativa, nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo. La quota associativa vale per l'anno solare in cui è versata.

I Soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea; essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Le quote associative sono intrasmissibili; il divieto di intrasmissibilità vige anche nei confronti degli eredi in caso di decesso del socio e nei confronti del socio stesso in caso di recesso o esclusione. Le quote associative non sono rivalutabili.

L'Associazione garantisce una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per i soci di maggiore età il diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie.

I soci devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza

fini di lucro, l'attività di volontariato non è dunque retribuita in nessun modo.

I soci hanno il diritto di essere rimborsati esclusivamente delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, ai sensi di legge e sulla base del regolamento che verrà predisposto dall'Associazione stessa.

L'associazione, in quanto organismo di volontariato, è tenuta a stipulare apposita assicurazione per i volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Articolo 6 – Perdita della qualifica di socio

La qualità di socio può venire meno per recesso volontario, decadenza, esclusione o decesso.

Nel primo caso (recesso volontario) il socio che non intende continuare a collaborare alle attività dell'Associazione deve darne comunicazione per iscritto al Consiglio Direttivo; tale recesso, unilaterale e non ricettivo, avrà decorrenza immediata dalla data della stessa comunicazione.

Nel secondo caso (decadenza) il Consiglio Direttivo può dichiarare decaduto d'ufficio il socio che non ha versato la quota associativa entro la scadenza annuale stabilita per il versamento.

Il socio decaduto può comunque ripresentare domanda di ammissione all'Associazione.

L'Assemblea, può dichiarare l'esclusione (terzo caso) del socio per: indegnità, condotta immorale o non conforme all'attività dell'Associazione; in particolare può essere escluso il socio che:

- a) non osserva i regolamenti interni e le deliberazioni prese a norma di statuto;
- b) svolga attività palesemente in contrasto con le finalità e gli scopi dell'Associazione;
- c) leda l'immagine dell'Associazione.

L'esclusione deve essere comunicata al socio per iscritto a mezzo lettera raccomandata. In caso di esclusione, il socio può richiedere, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, la convocazione immediata dell'assemblea dell'Associazione per esporre in tale sede le proprie ragioni.

L'Assemblea può deliberare, in seguito al contraddittorio instaurato, la revoca del provvedimento di esclusione, con immediato reintegro del socio nei propri diritti e doveri.

Nel caso il cui il socio rivesta una carica sociale, decade immediatamente ed automaticamente da tale carica, salvo il reintegro di cui al punto precedente.

Articolo 7 – Patrimonio ed Entrate

Il patrimonio dell'Associazione, utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, è costituito da:

- beni mobili ed immobili;
- donazioni, liberalità, lasciti e successioni vincolate al patrimonio.

L'Associazione trae i mezzi per conseguire i propri scopi dalle seguenti entrate:

1. quote associative;

2. contributi privati e pubblici, anche in base a convenzione;
3. contributi di Organismi internazionali;
4. donazioni, liberalità, lasciti e successioni non vincolate al patrimonio, rendite patrimoniali;
5. manifestazioni e altre iniziative di raccolte occasionali di fondi;
6. da ogni ulteriore entrata derivante da attività commerciali e produttive marginali.

È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8, comma 3 del D.lgs. n. 117/2017.

Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere destinati unicamente alla realizzazione delle attività istituzionali e diverse, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Articolo 8 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente ed il Vice Presidente;
- d) il Segretario;
- e) il Tesoriere;
- f) Organi di controllo e revisione, qualora la loro istituzione venga deliberata dall'Assemblea dei Soci o divenga obbligatoria per legge;

Le cariche sociali sono elettive, con libera eleggibilità e gratuite.

Può essere previsto esclusivamente un rimborso spese a piè di lista per gli adempimenti effettuati in ragione del proprio ufficio.

Articolo 9 – Assemblea dei soci

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti gli associati. L'assemblea è il massimo organo deliberante.

In particolare, l'Assemblea ha il compito di:

- a) eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- b) deliberare sugli argomenti che siano sottoposti alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
- c) approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo e la relazione annuale predisposti dal Consiglio Direttivo;
- d) deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione, sull'eventuale scioglimento dell'Associazione e sulla conseguente devoluzione del suo patrimonio.

Articolo 10 – Deliberazioni assembleari

Il Consiglio Direttivo deve convocare l'Assemblea degli associati almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del relativo bilancio. Essa deve essere inoltre convocata quando il Presidente o il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

La convocazione deve essere fatta a mezzo di messaggio elettronico, PEC, fax, lettera o bollettino associativo, a tutti gli associati, almeno 10 giorni prima della data della riunione stabilita. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno il giorno, e l'ora fissati per l'adunanza.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea Straordinaria delibera eventuali modifiche al presente Statuto e lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione.

L'Assemblea Straordinaria può essere convocata, con le stesse modalità previste per l'Assemblea Ordinaria, dalla maggioranza semplice del Consiglio Direttivo, dal Presidente oppure da parte di due terzi degli aderenti all'Associazione.

Spetta inoltre all'Assemblea la nomina e la revoca, ove previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti/organo di controllo.

Per la validità delle Assemblee, in prima convocazione occorre che siano presenti o rappresentati almeno la metà dei soci e le delibere siano assunte a maggioranza dei voti.

Nel caso di seconda convocazione, l'Assemblea sarà valida, ad eccezione di quanto previsto per lo scioglimento, qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o per delega e delibererà sempre a maggioranza semplice.

Le deliberazioni delle Assemblee sono assunte a maggioranza dei soci presenti in proprio o tramite delega, a mezzo di alzata di mano o di scrutinio segreto.

In deroga all'art. 24, co. 1, D.Lgs. 117/2017, si considerano aventi diritto di voto coloro che risultino iscritti nel libro degli associati aggiornato alla data dell'assemblea.

Ogni socio ha diritto ad un voto e può rilasciare per iscritto la propria delega ad un altro socio. Ciascun socio può rappresentare unicamente un altro socio.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente e in sua assenza dal Vice Presidente o da un Consigliere scelto tra i più anziani.

Alle sedute dell'Assemblea degli Associati partecipano di diritto i componenti del Consiglio Direttivo e i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti/dell'Organo di controllo (se nominati).

Può essere previsto l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, nelle forme e nei modi previsti dal regolamento, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Di ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da trascrivere sul libro verbali, e ivi sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Detto libro verbali, unitamente ai bilanci e a tutti gli altri libri, atti e registri dell'Associazione, resta a disposizione di tutti gli associati per la consultazione presso la sede dell'Associazione.

Le decisioni assunte dalle assemblee sono vincolanti per tutti gli aderenti.

Articolo 11 – Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è gestita da un Consiglio Direttivo, formato da un numero di membri da cinque a nove, eletti dall'Assemblea al proprio interno ogni tre anni e rieleggibili.

I membri del Consiglio Direttivo eleggeranno al proprio interno il Presidente dell'Associazione, il Vice Presidente, Il Segretario e il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostri l'opportunità oppure quando ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei membri del Consiglio stesso. Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore precedenti.

La convocazione deve essere fatta a mezzo di messaggio elettronico, fax o lettera e dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Per la validità del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei Suoi membri.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in sua assenza da Vice Presidente o da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'Assemblea.

Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo delibera:

- a) a maggioranza di voti espressi per le delibere relative all'ordinaria amministrazione;
- b) a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto per le delibere relative all'ammissione di nuovi soci e ad argomenti di straordinaria amministrazione.

In caso di parità nelle votazioni, prevale il voto del Presidente.

Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede sociale o nel luogo indicato nell'avviso di convocazione.

Il Consiglio è validamente costituito anche in mancanza di formale convocazione quando siano presenti tutti i suoi membri aventi diritto di voto.

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione, ad eccezione di quelli che per legge o statuto spettano all'Assemblea.

In particolare il Consiglio Direttivo si occupa di:

- a) fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- b) predisporre il bilancio preventivo dell'Associazione;
- c) predisporre il bilancio consuntivo dell'Associazione sottoponendolo poi all'approvazione dell'Assemblea;
- d) redigere a consuntivo la relazione annuale;
- e) determinare il piano di lavoro in base alle linee d'indirizzo contenute nel programma generale indicato dall'assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- f) deliberare in merito all'ammissione di nuovi soci;

- g) stabilire la quota associativa annuale, da sottoporre a ratifica da parte dell'assemblea;
- h) assumere eventuale personale dipendente, nei limiti della capacità di spesa dell'Associazione;
- i) curare i rapporti con altre associazioni o presenze educative territoriali sia private che pubbliche.

Sarà facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare uno o più Regolamenti che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovranno regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'Associazione.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli, nominando al loro posto i primi non eletti nell'ultima votazione precedente o, in caso di assenza di questi ultimi, cooptando gli elementi mancanti, salvo successiva ratifica da parte della prima assemblea convocata.

I nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, i consiglieri restanti devono convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Articolo 12 – Il Presidente e il Vice Presidente

Il Presidente ed il Vice Presidenti sono eletti dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti.

Il Presidente:

- a) ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio;
- b) è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni d'ogni natura a qualsiasi titolo da pubbliche amministrazioni, da enti e da privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- c) ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa;
- d) ha la facoltà di delegare poteri di firma al Vice Presidente, al Segretario, al Tesoriere, ai Consiglieri, ed ad eventuali collaboratori per gli adempimenti di ordinaria amministrazione che si rendessero necessari per la vita associativa, in riferimento alle specifiche competenze;
- e) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- f) in caso di necessità ed urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sentito il Vice Presidente e il Tesoriere, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di sua assenza o di impedimento le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

Articolo 13 – Segretario

Il Segretario viene eletto dal Consiglio Direttivo al proprio interno.

Il Segretario redige i verbali dell'assemblea e del Consiglio Direttivo; ha inoltre la responsabilità della corretta tenuta dei libri sociali. Detti libri devono essere in ogni momento consultabili dai soci che hanno altresì diritto di chiederne estratti.

Egli esercita inoltre ogni altra funzione ad esso demandata dall'Assemblea, dal Consiglio

Direttivo, e dal Presidente.

Articolo 14 – Tesoriere

Il Tesoriere viene eletto dal Consiglio Direttivo al proprio interno.

Al Tesoriere è devoluto il compito della specifica gestione amministrativa dell'Associazione.

Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili nonché di collaborare alla predisposizione del bilancio dell'Associazione e di sovrintendere a tutta l'attività amministrativa vigilando per una corretta ed equilibrata gestione.

Egli dovrà periodicamente descrivere la situazione economica e finanziaria dell'Associazione al Presidente e al Consiglio Direttivo ed all'Assemblea in sede d'approvazione di bilancio o su richiesta della stessa.

Il Tesoriere potrà essere delegato dal Presidente a sottoscrivere con firma libera eventuali atti e documenti di competenza del suo specifico ufficio.

Articolo 15 - Organi di controllo e revisione

La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è stabilita dall'Assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario, mentre è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 30 del D.lgs. n. 117/2017. L'Organo di controllo, se collegiale, si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due componenti supplenti. L'organo di controllo rimane in carica per tre anni e può essere rieletto. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.lgs. n. 117/2017 ed attesta, laddove presente, che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.lgs. n. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

Delle proprie riunioni l'Organo di controllo redige apposito verbale.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere consiglieri ed al Presidente notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

La nomina del Collegio dei Revisori dei Conti, è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 31 del D.lgs. n. 117/2017.

Il Revisore legale provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il suo parere mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi, effettua verifiche di cassa e banca.

Il Revisore può assistere alle riunioni dell'assemblea (senza diritto di voto) e del Consiglio

Direttivo, dura in carica tre anni e può essere rieletto.

Articolo 16– Esercizi sociali e Bilancio

L'esercizio sociale dura dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura dell'esercizio sociale dovranno essere redatti dal Consiglio Direttivo il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo da sottoporsi all'approvazione dell'Assemblea. La bozza di bilancio, nei quindici giorni che precedono l'assemblea che lo approva, ed il bilancio, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede dell'associazione a disposizione dei soci che lo volessero consultare e ne volessero chiedere copia.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

Il bilancio di esercizio e i connessi documenti accompagnatori, dovranno rispettare le tempistiche, i contenuti, la struttura, e i criteri di redazione previsti dal D. Lgs. 117/2017 in relazione alle dimensioni dell'Ente.

Dopo l'approvazione in Assemblea il Bilancio sarà depositato, unitamente a tutti i suoi allegati, nei termini di legge, presso il registro unico nazionale del Terzo settore.

ART. 17 – Libri dell'Associazione

L'Associazione ha obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:

- a) Il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera d), sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta al Presidente

ART.18 – Cariche

Tutti gli amministratori delle organizzazioni di volontariato sono scelti tra le persone fisiche associate.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. I titolari di cariche sociali non devono avere riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici.

L'Associazione, nei casi previsti dall'art. 14, comma 2, del D.lgs. n. 117/2017, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti.

Articolo 19– Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore scelto anche fra i non soci.

In caso di estinzione o scioglimento, chiuse le obbligazioni in essere, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale (RUN), e salva diversa destinazione imposta dalla legge o ad altra organizzazione che persegue finalità analoghe con qualifica di ente del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 20 - Norme di riferimento

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle leggi vigenti in tema di volontariato, alle norme del Codice del Terzo settore di cui al D.Lgs. 117/2017 e successive disposizioni di legge ad esso riferibili e, in quanto compatibili, del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia.